

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-907 del 23/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A., IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118).MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-941 del 23/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.**, IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrate Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrate Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena alla ditta Far Pro Modena S.p.A. per la prosecuzione dell’attività di eliminazione o recupero di carcasse e residui animali (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g**;

richiamata la **Det. n. 4923 del 27/09/22** di prima modifica non sostanziale AIA;

richiamata, inoltre, la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica AIA d'ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

vista la domanda di modifica non sostanziale AIA inviata dalla Ditta il 07/12/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti della scrivente con prot. n. 156507 del 26/09/2022) e successive integrazioni del 10/02/2023 (assunte agli atti con prot. n. 24731), presentate in risposta alla richiesta d'integrazioni Arpae recante prot. n. 8347 del 17/01/2023, con la quale il gestore richiede:

1. lo spostamento del serbatoio identificato con il n. 105 da 17 mc, precedentemente a servizio della linea 5 per contenere, in caso di bisogno, il materiale prodotto durante la trasformazione di S.O.A., in altro locale dell'impianto di produzione con variazione della destinazione. Lo stesso sarà destinato all'accumulo di acqua calda per il lavaggio delle linee di processo;
2. l'installazione di un impianto per l'abbattimento, con sistemi fisici e chimici, del carico di azoto ammoniacale presente nei reflui di processo chiamati comunemente "siero" e "condensa", ora trattati nel depuratore biologico. Per ridurre l'ammoniaca s'intende intervenire con due impianti: *impianto di stripping + salificazione ed impianto di nanofiltrazione*.

Il primo impianto è costituito da n. 2 colonne. Nella prima, in controcorrente d'aria, si ottiene lo stripping dell'ammoniaca dai reflui che entrano nel processo già a temperature sufficientemente alte da ottenere lo stripping dell'ammoniaca e si producono due fasi: la fase liquida, che presenterà una concentrazione di ammoniaca molto bassa e una fase aeriforme ricca di ammoniaca. La fase liquida verrà stoccata in un serbatoio per poi essere trattata in un impianto di nanofiltrazione, mentre la fase aeriforme passerà alla seconda colonna (salificazione) dove l'aria viene portata a contatto con acido solforico, così da produrre solfato di ammonio in soluzione che sarà utilizzato per la produzione di fertilizzante o, venduto come fertilizzante o, smaltito come rifiuto. Questo verrà stoccato in cubotanche e, se necessario, verrà trasferito mediante travaso con pompa in un serbatoio dedicato da 50 mc (n.119), posizionato vicino al depuratore delle acque, del quale attualmente non è prevista l'installazione. La fase liquida dalla prima colonna verrà trasferita in un serbatoio dedicato da 50 mc (identificato con il n. 116) che servirà come serbatoio di alimentazione all'impianto di nanofiltrazione. Alla domanda viene allegata descrizione dettagliata dell'impianto proposto, corredata di disegni, caratteristiche e foto del serbatoio 116.

Al secondo impianto di nanofiltrazione verranno avviate le fasi liquide in uscita dallo stripping per la concentrazione di idrolizzato proteico. L'impianto lavorerà facendo passare il refluo in pressione attraverso membrane. All'uscita della nanofiltrazione avremo due fasi: un permeato, con un carico di ammoniaca molto ridotto rispetto a quello di partenza, che andrà all'impianto di depurazione delle acque aziendale ed un concentrato che verrà destinato agli impianti biogas esterni. Alla domanda viene allegata descrizione dettagliata dell'impianto proposto, corredata di disegni;

3. l'installazione di n. 4 nuovi serbatoi da 30 mc cad. da destinare allo stoccaggio di prodotti idrolizzati liquidi. Alla domanda sono allegati disegni di dettaglio dei serbatoi.

Nella domanda suddetta, inoltre, il gestore specifica che:

- è previsto un aumento del consumo di energia elettrica a seguito dell'installazione dei nuovi impianti ma, anche una riduzione dei consumi legati alla depurazione dei reflui, dovendo trattare un carico organico inferiore rispetto a quello attuale;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:

- a. tutto l'impianto di stripping e salificazione sarà a circuito chiuso, senza emissioni e non vi saranno né sfiati, né prese d'aria. L'aria presente rimane all'interno delle due colonne, quindi, non vengono prodotti odori;
 - b. l'impianto di nanofiltrazione non avrà emissioni in quanto lavora in pressione sulla corrente liquida senza emissione di gas;
 - c. a servizio dell'impianto di stripping e salificazione sarà presente una valvola di emergenza ma, difficilmente verrà utilizzata in quanto le sonde di temperatura saranno tarate a temperature inferiori alla temperatura limite dell'impianto. Sia gli sfiati che dovessero uscire da tale valvola, che i cinque serbatoi previsti (116, 120, 121, 122, 123), che producono aria solamente nel momento del riempimento dei serbatoi stessi, saranno convogliati nel serbatoio P (per lo stoccaggio del siero) che è già collegato al trattamento termico delle arie (emissioni E3 - E4) mediante tubazione aerea;
- eventuali sversamenti provenienti dagli impianti nuovi, dai serbatoi a corredo degli stessi o dai quattro serbatoi per gli stoccaggi, verranno gestiti come avviene già ora, quindi, saranno utilizzate le caditoie presenti che sono già collegate alla rete fognaria che porta all'impianto di depurazione acque reflue. Nel caso dovesse essere necessaria l'installazione del serbatoio 119, lo stesso verrà collocato vicino al depuratore delle acque, verrà protetto da un bacino di contenimento per evitare di avere lo sversamento accidentale e sarà valutata la realizzazione di un tratto di rete fognaria che si collega alla rete esistente, che convoglia all'impianto di depurazione acque.

Infine, alla domanda sono allegate planimetrie aggiornate riportanti sia l'impiantistica, che le captazioni e relativi collegamenti con i punti di emissione autorizzati.

dato atto che il 30/11/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

preso atto, inoltre, che il gestore con le integrazioni del 10/02/2023 ha deciso di eliminare dalla domanda di modifica del 07/12/2022 le richieste relative allo spostamento nel magazzino prodotti derivati per uso pet food della linea di miscelazione farine per la produzione di mangimi, attualmente (collocata nel Deposito 3) ed alla conseguente installazione di una nuova linea di miscelazione e macinazione per farine, senza aspirazioni dedicate. Nel caso in cui il gestore intenda riproporre tali modifiche dovrà tener in considerazione quanto già evidenziato nella richiesta d'integrazioni recante prot. n. 8347 del 17/01/2023;

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale Maranello-Pavullo pervenuto in data 20/02/2023 (recante prot. n. 30641) nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste ed in cui viene sottolineato che *"non essendo ancora stati realizzati gli interventi migliorativi in tema odorigeno previsti dal riesame (revamping delle caldaie), la realizzazione di modifiche all'assetto impiantistico identificato in sede di riesame, con l'introduzione di nuovi apparati, prima della realizzazione degli interventi migliorativi prescritti, potrebbe inficiare l'attendibilità delle valutazioni dei benefici attesi. Alla luce di ciò [...], si propone di posticipare la realizzazione di tali interventi successivamente alla messa a regime degli interventi di revamping delle caldaie prescritti dall'AIA di riesame"*;

facendo proprio quanto sottolineato nel contributo suddetto;

valutata positivamente la scelta di non collettare i nuovi sfiati previsti allo scrubber (emissione E2), individuato finora come l'elemento da "alleggerire" in termini di carico inquinante ma, agli impianti di trattamento termico delle arie (emissioni E3 - E4), previo passaggio nel serbatoio P;

valutato che a seguito della modifica richiesta non si avrà variazione della capacità massima di trattamento di sottoprodotti di origine animale autorizzata e dovrebbe esserci un miglioramento ulteriore rispetto al refluo da depurare;

considerato che gli impianti saranno installati all'interno del capannone aziendale, si rimanda la verifica dell'eventuale contributo degli stessi sul clima acustico all'indagine fonometrica prescritta in AIA;

valutato necessario:

- che il gestore comunichi la data di avvenuta realizzazione degli impianti e relativi collettamenti degli sfiati, tenendo conto di quanto sopra sottolineato in merito alle tempistiche;
- che il gestore nel caso scelga di installare un serbatoio per lo stoccaggio di solfato di ammonio in soluzione da 50 mc (n.119), vicino al depuratore delle acque ne dovrà dare preventiva comunicazione, dettagliando le modalità di travaso, tutte le caratteristiche dello stesso e dei relativi sistemi di contenimento e fornendo informazioni in merito alla scelta o meno di realizzare un tratto di rete fognaria aziendale che si collega alla rete esistente, che convoglia all'impianto di depurazione acque;
- aggiungere alla sezione "Materie prime e prodotti" del Piano di Monitoraggio anche il prodotto "idrolizzato proteico"; tale voce dovrà essere aggiunta anche nei documenti relativi al report annuale (relazione tecnica e file di calcolo da compilare);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

preso atto che gli interventi di revamping della caldaia associata al punto di emissione E3 sono in corso di realizzazione, come da comunicazione assunta agli atti con prot. n. 25359 del 10/02/23 (e precedenti comunicazioni di aggiornamento) e che nell'ambito degli stessi sarà installato anche il misuratore, con registrazione in continuo della pressione, all'interno della canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione ai due generatori di vapore (prescrizioni n. 8 e 9 della sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA);

considerato, inoltre, che il gestore ha già adempiuto a quanto previsto alle prescrizioni n. 7, 10, 11, 12 e 14 della sezione D2.2 dell'allegato I dell'AIA e che nella medesima sezione deve essere inserita anche la prescrizione, già cogente, riportata nella Det. n. 4045 del 08/08/2022 relativa agli autocontrolli, citata in premessa nel presente atto;

verificato, infine, che alla sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA è presente un errore di formattazione associato alla numerazione relativa alle prescrizioni;

ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza dell'atto, aggiornare le sezioni dell'Allegato I suddette ed anche le sezioni D3.1.1 e D3.1.4 dell'allegato I dell'AIA a seguito dell'aggiunta del nuovo prodotto ed a seguito dell'adempimento alle prescrizioni della sezione D2.2 sopra citate;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 all. VIII Determinazione n. 391 del 29/10/2012 - pag. n. 4 D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:
 1. le sezioni **D2.2** “comunicazioni e requisiti di notifica”, **D2.4** “emissioni in atmosfera”, **D3.1.1** “Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti”, **D3.1.4** “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” **dell'Allegato I** dell'AIA sono sostituite con le rispettive sezioni riportate in allegato al presente atto di modifica AIA;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di Spilamberto, al Comune di San Cesario sul Panaro, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine e n. 1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA FAR PRO MODENA S.P.A..

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA FAR PRO MODENA S.P.A.

- Rif.int. N. 118/01643500364
- sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72;
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06);

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e s.m.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordecies comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
7. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di **modifica non sostanziale dell'AIA**);
8. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
9. il gestore dovrà attuare gli interventi di revamping del generatore di vapore principale associato al punto di emissione E3 (**considerato intervento prioritario al fine del contenimento delle emissioni odorigene**) ed effettuare la messa in esercizio ed a regime prescritte nella successiva sezione D2.4, **nel rispetto delle tempistiche riportate nella comunicazione datata 10/02/2023 (assunta agli atti dalla scrivente con prot. n. 25359 del 10/02/2023)** ed accolte con comunicazione recante prot. n. 33004 del 23/02/23.

Assieme alle analisi di messa a regime del nuovo assetto (da inviare ad ARPAE e Comuni di competenza) il gestore dovrà allegare relazione tecnica inerente gli interventi realizzati, che contenga anche descrizione del misuratore, con registrazione in continuo della pressione, installato all'interno della canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione ai due generatori di vapore. Si rammenta che tale sistema deve permettere di verificare la reale aspirazione delle arie odorigene da avviare al bruciatore;

10. entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti gli impianti modificati ed, in ogni caso comunque entro l'anno 2023, il gestore dovrà effettuare un'indagine fonometrica rappresentativa della massima condizione d'esercizio degli impianti e presentare valutazione completa d'impatto acustico. Tale documento è da intendersi a sostituzione di quello previsto dal piano di monitoraggio (luglio 2022) e la periodicità quinquennale sarà calcolata dalla data di presentazione dello stesso. La documentazione suddetta dovrà essere inviata ad Arpae di Modena e Comuni di competenza.
11. il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena e Comuni di competenza la data di avvenuta realizzazione dei nuovi impianti richiesti e relativi collettamenti degli sfiati, che dovrà essere, in ogni caso, successiva alla messa a regime degli interventi di revamping delle caldaie prescritti dall'AIA di riesame;
12. nel caso in cui il gestore opti per l'installazione di un serbatoio per lo stoccaggio di solfato di ammonio in soluzione da 50 mc (n.119), vicino al depuratore delle acque, ne dovrà dare preventiva comunicazione, dettagliando le modalità di travaso, tutte le caratteristiche dello stesso e dei relativi sistemi di contenimento e fornendo informazioni in merito alla scelta o meno di realizzare un tratto di rete fognaria che si collega alla rete esistente, che convoglia all'impianto di depurazione acque.

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.2 ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE DI LAVORO + MULINI MACINAZIONE		PUNTO DI EMISSIONE N.3 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE PRINCIPALE (§)		PUNTO DI EMISSIONE N.4 GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE AUSILIARIO (§) (°)	
	a regime	(*)	a regime	(revamping *)	a regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	60.000	massimo 60.000 minimo 45.000 (#)	15.000	15.000	11.000	11.000
Altezza minima (m)	18	35	11	15	11	15
Durata (h/g)	24		24		24	
Polveri (mg/Nmc)	-		5 (**)		5 (**)	
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	-		500 (**)		500 (**)	
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	-		35 (**)		35 (**)	
Concentrazione di odore (UO _E /mc)	-	(#)	-	(#)	-	(#)
Impianto di depurazione	6 Filtri a maniche (5 su mulini + 1 su confezionamento) + A.U. con 2 colonne a corpi riempimento in serie con reagenti (H ₂ SO ₄ - Ipcloclorito e Soda)		-		-	
Frequenza Autocontrollo	Semestrale: Portata + COT + U.O. Annuale: H ₂ S, NH ₃	Semestrale: Portata + COT + U.O. (# trimestrale per 12 mesi) Annuale: H ₂ S, NH ₃	Semestrale: Portata + COT + NO _x + U.O. Annuale: H ₂ S, NH ₃	Semestrale: Portata + COT + NO _x + U.O. (# trimestrale per 12 mesi) Annuale: H ₂ S, NH ₃	Semestrale: Portata + COT + NO _x Annuale: H ₂ S, NH ₃ , U.O.	Annuale: Portata + COT + NO _x + U.O. (# trimestrale per 12 mesi), H ₂ S, NH ₃

(§) Combustione arie odorigene da: mulini SOA; decanter e serbatoi; essiccatori con relativi trasportatori, coclee esterne, condensatori e cicloni; cisterne e serbatoi SOA; evaporatore; reattore ricerca e sviluppo; ecc.. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis, comma 10, lett.b) tali impianti dopo il revamping del generatore associato ad E3 non costituiranno medi impianti di combustione.

(**) Concentrazioni riferite ad un tenore di nei fumi secchi pari al 6% (v/v)

(*) rif. **prescrizioni n. 3, 4 e 5** - messa in esercizio ed a regime

(°) rif. **prescrizione n. 22**

(#) rif. **prescrizione n. 24**

Le emissioni E3 ed E4 effettuano la combustione delle sostanze volatili contenute nelle arie aspirate dagli impianti di cottura e le camere di combustione dei due generatori di vapore devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Parametri della camera di combustione:

temperatura di esercizio	>750 °C
velocità media nella sezione di ingresso	6-15 m/s
tempo di permanenza:	0,3 -1 s

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.8 Sfiato Cisterna vapore	PUNTO DI EMISSIONE N.9 Scarico vapore Generatori	PUNTO DI EMISSIONE N.11 Gas di scarico Automezzi Carico/Scarico
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	Tiraggio naturale	12 t/h	-
Altezza minima (m)	11	13,5	-
Durata (h/g)	24	saltuaria nelle 24 h	-

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1).

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di

parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

L'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** ed al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

I limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi

tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente che riporta i metodi ritenuti adeguati e che devono possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella possono

essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e, successivamente, al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E2, E3 ed E4**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**. In particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E2, E3 ed E4** portata ed inquinanti autorizzati (rif. tabella punto 1 riga "*Frequenza Autocontrollo*", anche UO_E/m^3) su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per **almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);

8. Ognuna delle due colonne dell'abbattitore ad umido deve essere dotata di:
- flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
 - sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
 - misuratore di pH della soluzione di lavaggio.
- La colonna dell'abbattitore ad umido con ipoclorito deve essere dotata di:
- misuratore del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
 - regolazione automatica del dosaggio di ipoclorito collegata alla misura del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
 - due pompe con funzionamento alternato (ridondanza) per il dosaggio dell'ipoclorito;
 - sensore di livello di ipoclorito nel serbatoio di stoccaggio.
9. La camera di combustione di ciascun generatore di vapore (E3 ed E4) deve essere dotata di rilevatore di temperatura, misura e registrazione in continuo del tenore di ossigeno e monossido di carbonio.
10. i filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale;
11. per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo;
12. le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni**;
13. durante il tempo necessario alla fermata degli impianti di produzione, l'abbattitore ad umido deve essere gestito come segue:
- **il sistema di abbattimento ad umido** deve essere tenuto attivo, **fino alla completa fermata degli impianti di produzione e all'avvenuto ricambio totale dell'aria degli ambienti, per almeno 2 volte**; al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento del depuratore, **il condotto di espulsione deve essere chiuso** tramite serranda comandata elettricamente, in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile;
 - **i generatori** devono essere mantenuti in esercizio con **attivazione degli scarichi di vapore che convogliano in E9, fino alla completa evacuazione dei vapori di produzione**. Al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento dei generatori, **il condotto di espulsione deve essere chiuso** tramite serranda comandata elettricamente in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento.**

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

15. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - la data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per **almeno per 5 anni.**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

16. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
17. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
18. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
19. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
 Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

20. Nei periodi di fermo produzione tutte le aperture verso l'esterno (portoni, finestre, lucernari, griglie di immissione, camini) devono essere tenute chiuse;
21. Il generatore di vapore associato al punto di emissione E3 dovrà sempre lavorare in condizioni ottimali tali da garantire una portata di aria reflua costante al bruciatore anche quando gli impianti produttivi richiedono minore quantità di vapore. L'eccesso di vapore eventualmente prodotto dovrà essere rilasciato in atmosfera dal punto emissivo E9.
22. il generatore di vapore più piccolo associato al punto di emissione E4 dovrà entrare in funzione solamente durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria del generatore di vapore più grande associato al punto di emissione E3. In tale assetto:
 - le linee produttive dovranno funzionare a regime ridotto;
 - dovrà essere garantita una depressione nella canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione al generatore di vapore tale da evitare la fuoriuscita di emissioni in ambiente di lavoro, che aumenterebbe il contributo odorigeno allo scrubber;
 - nel caso in cui dovessero funzionare meno di tre linee produttive (assetto in cui è prevista la fermata della produzione), l'eccesso di vapore prodotto dal generatore di vapore più piccolo dovrà essere rilasciato in atmosfera dal punto emissivo E9.
23. le emissioni diffuse, nelle modalità previste nel piano di monitoraggio, dovranno essere valutate in prossimità delle seguenti postazioni:
 - bordo vasca di bilanciamento;
 - zona separazione fanghi/flottatore;
 - zona vasca fanghi.

La durata del monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse dovrà essere di **almeno 5 gg lavorativi continuativi** e dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra **giugno-agosto**. I risultati delle misurazioni dovranno essere espressi come media dell'intero periodo e dovranno essere comunicati all'ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario **entro 120 giorni a partire dall'ultimo giorno dell'esecuzione dei prelievi richiesti**;

24. Il gestore è tenuto ad eseguire sulle emissioni in atmosfera **E2, E3 e/o E4**, con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) ed almeno per i primi 12 mesi a partire dalla data di messa a regime di tutti gli impianti modificati (con anche sperimentazione inversione reagenti nelle colonne dello scrubber già eseguita) analisi per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore (OU_E/m^3) delle emissioni a monte e a valle del sistema di abbattimento. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

A conclusione dei 12 mesi di monitoraggio, **entro 60 gg dalla data dell'ultimo campionamento previsto dalla presente prescrizione**, il gestore dovrà inviare ad Arpae relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi effettuati sui punti di emissione suddetti. La relazione deve includere uno studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta che deve essere redatto:

- seguendo i criteri indicati nella Linea guida 35/DT Arpae,
- facendo riferimento ai dati meteo della stazione di Vignola 2019 già utilizzati nella modellistica di marzo 2022, presentata in sede di riesame,
- utilizzando i valori reali conoscitivi più elevati (concentrazioni di odore), ottenuti nei monitoraggi periodici sopra previsti.

Dovranno essere presentati n.2 scenari:

- il primo utilizzando per i punti di emissione E3 e/o E4 i valori di portata massima autorizzati e per E2 il valore di portata di 45.000 Nmc/h (valore minimo da rispettare);
- il secondo utilizzando per i punti di emissione E3 e/o E4 i valori di portata massima autorizzati e per E2 il valore di portata massimo reale riscontrato nelle 4 analisi.

Inoltre, dovranno essere considerati tutti e 7 i recettori sensibili, prossimi all'impianto, indagati nella modellistica presentata a Luglio 2021, quindi, sia quelli posti in comune di San Cesario sul Panaro (recettori R5, R6 e R7), che quelli posti in comune di Spilamberto (Centro abitato - recettore R1 e nuclei abitativi sparsi - recettori R2, R3, R4) al fine di verificare se, a seguito degli interventi attuati, sia dimostrato il rispetto dei limiti ai recettori.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa proposta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'inserimento di un "valore obiettivo" di emissione odorigena (da intendersi come valore guida e non come valore limite di emissione) ed all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

Assieme alla relazione suddetta, il gestore può proporre variazioni in merito ai valori di portata massima e/o minima attualmente autorizzati per E2. E' necessario che tale eventuale richiesta sia supportata da documentazione ed eventuali analisi che permettano di verificare, a fronte di valori diversi di portata, il rispetto del mantenimento della depressione all'interno degli ambienti di lavoro e le stesse garanzie attuali in ambito di salubrità e tutela dei lavoratori (corretta aspirazione delle esalazioni derivanti dalle apparecchiature e dagli ambienti di lavoro), confrontandosi anche con i competenti uffici dell'Ausl di Modena.

25. al fine di verificare periodicamente la differenza tra la pressione all'interno dei locali e quella atmosferica, il gestore deve controllare la direzione e la velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro mediante anemometro (a filo o a ventolino);
26. i condotti di aspirazione recapitanti alla depurazione ad umido (E2) e quelli recapitanti agli impianti termici (E3, E4), devono essere mantenuti di norma separati. La serranda che mette in comunicazione le due linee potrà essere azionata manualmente solo in condizioni di emergenza (fermata di entrambi i generatori) al fine di avviare alla depurazione ad umido effluenti che sarebbero altrimenti scaricati in atmosfera tal quali;
27. Le operazioni di caricamento su autobotti del EER 020201 (fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia) devono essere effettuate all'interno della zona chiusa di scarico delle materie prime da lavorare, servita dall'aspirazione generale dei locali di lavorazione che convoglia allo scrubber;

28. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e dei prodotti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse.
29. il gestore dell'impianto deve provvedere a limitare il più possibile la polverosità all'interno degli ambienti di lavoro al fine di consentire sempre un funzionamento efficiente dello scrubber, prevedendo una manutenzione costante degli elementi impiantistici presenti;
30. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
31. l'azienda è tenuta, quando necessario, ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Sottoprodotti in ingresso (Reg.CE 1069/09) - SOA	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso materiali ausiliari per la produzione	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine prodotte	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Grassi/Oli prodotti	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Fertilizzanti prodotti	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Idrolizzato proteico	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	come indicato alla Sezione D2.4, punto 1 "Tabella Emissioni in atmosfera"	verifica documentale: <i>Biennale</i> campionamento: <i>Biennale</i> su E2 + E3 o E4	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse: - bordo vasca di bilanciamento - separazione fanghi / flottatore - zona vasca fanghi	verifica analitica	Annuale Caratterizzazione quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica	-	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Portata e concentrazione di polveri a valle di ciascun filtro a maniche	verifica analitica	annuale	verifica documentale: <i>Biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Controllo misuratori di pressione differenziale filtri a maniche	controllo visivo	continuo	Biennale	-	-
Direzione e velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro	verifica analitica	Annuale	Biennale	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Funzionamento pompa ricircolo di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido	controllo visivo	continuo	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Controllo liquidi di lavaggio dell'abbattitore ad umido	pH del liquido di ciascuna colonna e potenziale redox colonna ipoclorito	continuo	Biennale	-	-
Funzionamento on/off dei dispositivi di depurazione degli impianti di abbattimento ad umido	controllo visivo	continuo	Biennale	-	-
Sostituzione completa del liquido di lavaggio di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido	-	mensile	Biennale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Svuotamento completo di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido e pulizia dei corpi di riempimento	-	Annuale	Biennale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Pressione interno canalizzazione che convoglia l'aria aspirata dalla lavorazione ai due generatori di vapore	-	misura e registrazione continua	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Camere di combustione E3 ed E4	temperatura	continuo	Biennale	-	annuale
	Ossigeno, CO	Misuratore e registrazione continua	Biennale	Cartacea e/o elettronica	annuale
Lavaggio scambiatori a servizio di E3 ed E4	-	Semestrale	Biennale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Sostituzione carbone attivo impianto di abbattimento a servizio della vasca di bilanciamento impianto di depurazione reflui	-	Almeno mensile nel periodo più caldo (giugno - settembre)	Biennale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.